

Tutti i chiarimenti nella recente circolare del ministero del lavoro sull'adesione agli enti

Bilateralità, tutele a tutto campo

Il ccnl allarga il welfare dei giovani per sviluppare il comparto

DI GAETANO STELLA
PRESIDENTE CONFPROFESSIONI

Il professionista-datore di lavoro che non aderisce agli enti bilaterali deve riconoscere ai propri dipendenti quegli elementi aggiuntivi di retribuzione che vengono configurati di diritto dalla contrattazione collettiva. Il ministro del lavoro, Maurizio Sacconi, con la circolare n. 43 del 15 dicembre 2010, ha messo la parola fine alla discussa questione sull'obbligatorietà del versamento della contribuzione agli enti bilaterali.

Coerentemente con i principi costituzionali di libertà associativa e sindacale, la nota ministeriale chiarisce preliminarmente che l'iscrizione all'ente bilaterale non può ritenersi obbligatoria, anche nel rispetto delle regole del diritto comunitario della concorrenza. Tuttavia, per il professionista-datore di lavoro diventa obbligatorio il riconoscimento al lavoratore-dipendente di quelle tutele (assistenza sanitaria integrativa, formazione, sostegno al reddito, sicurezza sul lavoro...) disciplinate dai contratti collettivi di lavoro che, nell'ottica di un innovativo welfare negoziale, hanno definito un sistema bilaterale che eroga tali prestazioni. Di conseguenza, i professionisti-datori di lavoro che

non aderiscono al sistema della bilateralità sono tenuti alla corresponsione di importi forfettari e all'erogazione diretta di prestazioni equivalenti.

La circolare del ministro Sacconi rovescia, dunque, la prospettiva e mette in primo piano le tutele dei dipendenti, riconoscendo a chiare lettere però la funzione sociale ed economica della contrattazione collettiva e del welfare negoziale. «Una volta riconosciuto da parte del contratto collettivo di riferimento che una determinata prestazione (per esempio una assistenza sanitaria integrativa ovvero il trattamento di sostegno al reddito erogato dagli enti bilaterali) rappresenta un diritto contrattuale del singolo

lavoratore», afferma la circolare ministeriale, «l'iscrizione all'ente bilaterale rappresenta nient'altro che una modalità per adempiere al corrispondente obbligo del datore di lavoro».

Nel comparto degli studi professionali, la bilateralità è una conquista recente, rispetto ad altri settori come l'artigianato che fin dal 1988 istituiva a livello regionale un fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori. Parallelamente, il legislatore ha dato grande impulso al sistema della bilateralità, attribuendo alle parti sociali crescenti funzioni e competenze che hanno trovato la loro massima summa nella riforma Biagi del 2003 che riconosceva gli enti bilaterali quali sedi privilegiate per la regolamentazione del mercato del lavoro.

Sulla spinta del nuovo assetto normativo, a partire dal 2003 Confprofessioni ha impresso una fortissima accelerazione allo sviluppo della bilateralità nel comparto degli studi professionali, adoperandosi con particolare attenzione alla logica dell'utilità del suo operato agli studi professionali e ai collaboratori. Grazie anche alle buone relazioni sindacali con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uilucis Uil, il comparto degli studi professionali vede prendere vita i primi enti bilaterali, che nascono proprio nell'ottica di fornire «servizi» a chi applica il Ccnl degli studi professionali (datori di lavoro e dipendenti). In rapida successione vedono la luce Cadiprof, la Cassa di assistenza sanitaria Integrativa per i dipendenti degli studi professionali; Fondoprofessionisti, destinato a erogare contributi per la formazione professionale dei dipendenti degli studi professionali. A ruota sono stati costituiti nel 2007 Previprof, il fondo di previdenza complementare e nel 2009 Ebipro, l'Ente bilaterale nazionale degli studi professionali. In questi anni gli enti che fanno capo a Confprofessioni hanno saputo interpretare le reali esigenze di quanti operano negli studi

e hanno fornito una corretta risposta alle istanze di lavoratori e studi professionali, gestendo in maniera oculata esclusivamente le risorse finanziarie interne al sistema, negoziate e concordate tra le parti.

In queste settimane, Confprofessioni, assieme alle parti sociali, sta definendo il nuovo impianto normativo ed economico per il rinnovo del Ccnl degli studi professionali che avrà vigenza nei prossimi tre anni. Tra le novità che stanno prendendo forma, il potenziamento degli strumenti della bilateralità rappresenta senza dubbio un passaggio cruciale per la tenuta e lo sviluppo degli studi negli anni a venire. Interpretando fino in fondo lo spirito e il dettato della legge Biagi, il sistema bilaterale concepito da Confprofessioni punta a estendere le tutele a quell'ampia fascia di operatori, pensiamo in particolare ai giovani, che ancora oggi negli studi risultano privati delle garanzie minime di welfare, già codificate per i lavoratori dipendenti.

È una scelta innovativa, che proietta il comparto degli studi tra i pionieri delle nuove forme di welfare contrattuale e della sussidiarietà. Per alcuni versi, va addirittura oltre la diatriba sull'obbligatorietà dei versamenti contributivi agli enti bilaterali. La mission di Confprofessioni è quella di tutelare i liberi professionisti, attraverso tutti gli strumenti utili allo sviluppo del sistema delle professioni: partecipare a questa scommessa è una conquista; rimanerne fuori significa isolarsi e perdere il treno dello sviluppo.

—© Riproduzione riservata—

